

N° 12



DEL 07 AGO 2019

# COMUNE DI PULSANO

## Provincia di Taranto

**OGGETTO:** Divieto di vendita per asporto di bevande in lattine e bottiglie in vetro.

### IL SINDACO

**Premesso** che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia –Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza *“la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”*;

- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

**Rilevato che**, in occasioni delle manifestazioni che si svolgono nel comune di Pulsano è stimata la partecipazione di un vasto pubblico, con un notevole incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e/o lattina con conseguente abbandono degli stessi al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato.

**Che** il clima festoso creato dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze del centro storico fin dalle ore pomeridiane può far registrare episodi di euforia collettiva e trascendere a danno di cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro.

**VALUTATO**, altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

**Ritenuto** necessario ed urgente intervenire a tutela di preminenti interessi pubblici quali quelli elencati in precedenza, vietando la vendita per asporto, in forma fissa, itinerante e a mezzo di distributori automatici di bevande contenute in bottiglie di vetro ed il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro e di alluminio in occasione di eventi pubblici di qualsivoglia natura;

**Considerato** che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro urbano, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti ed antisociali;

**RITENUTO**, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

**VISTO** l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art 6 del D L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lett. a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lett. b);

**Richiamata** la direttiva del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017 contenente indicazioni volte ad assicurare alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Visto: l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale *“Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”*;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Visti il D.L. 92/2008 e successive modifiche ed integrazioni e il D.L. 14/2017;

## **ORDINA**

in tutto il territorio comunale, durante le manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico:

1. Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolari di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc).
2. Di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o lattine.
3. Di esporre in modo visibile al pubblico mediante idonea cartellonistica, il presente divieto.
4. Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

**Dispone**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Taranto;
- Al Questore della Provincia di Taranto;
- Alla Stazione Carabinieri di Pulsano;
- Al Comando della Polizia Locale;

Il Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata in Euro 200,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

### **Informa**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Puglia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

7 AGO 2019

*Il Sindaco*

*Ing. Francesco Lupoli*



